

26 Novembre 2010, ore 08:50

Collegato lavoro - Gli impatti sul rapporto di lavoro **I certificati di malattia: semplificata la procedura, aumentate le responsabilità**

In materia di certificati di malattia, il settore privato è stato uniformato a quello pubblico. Prevista l'obbligatorietà della trasmissione telematica dei certificati, con pesanti sanzioni a carico dei medici che non ottemperano all'obbligo.

di Guglielmo Anastasio

La norma

L'art. 25 della L. n. 183/2010 prevede: "Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

La disciplina

Anche se nel settore privato la trasmissione telematica dei certificati di malattia era stata già stabilita dall'art. 1, comma 149, L. n. 311/2004 (poi rilanciata dall'art. 1, comma 810, L. n. 296/2007), non era mai stata prevista una disciplina organica che scandisse la valenza e le conseguenze di quella procedura. Solo con l'art. 69 della L. n. 169/2009, il legislatore ha esteso tale procedimento anche al settore pubblico, introducendo l'art. 55-septies all'interno del Testo unico del pubblico impiego (D.lgs. 165/2001).

Tale disposizione, oggi allargata al settore privato, scandisce una serie di principi tesi a rendere effettivo il monitoraggio e

il controllo delle assenze dal lavoro per malattia. In primo luogo, viene stabilito il principio secondo cui solo il certificato rilasciato da una struttura del S.S.N. o da un medico convenzionato, può validamente attestare le malattie del lavoratore protrattesi per più di dieci giorni o, nell'ipotesi di meno giorni, quelle successive alla seconda nel corso dell'anno solare. In secondo luogo, prevede l'obbligatorietà della trasmissione telematica dei certificati, predisponendo per i medici un duro impianto sanzionatorio di cui si dirà in seguito.

L'elemento di maggiore novità di tale normativa, tuttavia, consiste nell'aver esonerato il lavoratore dall'obbligo di trasmissione del certificato all'Inps e al datore di lavoro, prevedendo così una serie di automatismi volti a rendere più semplice e più tempestivo l'accesso a tale documentazione.

In altre parole, il lavoratore deve, oltre a comunicare l'assenza al datore di lavoro secondo le modalità prevista dal Ccnl, solo preoccuparsi di rendere possibile la certificazione, esibendo al medico la propria tessera sanitaria, indicando il proprio datore di lavoro e il luogo di reperibilità, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia diverso dalla residenza comunicata. Inoltre, non avendo più l'onere di trasmettere all'Inps la certificazione entro due giorni, viene meno il meccanismo di detrazione dell'indennità di malattia rapportata ai giorni di ritardo nell'invio della stessa.

Sempre il lavoratore avrà il diritto di chiedere al medico l'attestato di malattia (privo di diagnosi) e una copia cartacea del certificato ovvero il file dello stesso tramite posta elettronica e, comunque, il protocollo d'identificazione del certificato.

La trasmissione della certificazione

Preliminarmente, occorre osservare che l'art. 55-septies, parla di invio della certificazione di malattia e non di una

semplice attestazione e, pertanto, il medico competente, una volta effettuata la visita, dovrà inoltrare al Sistema di accoglienza centrale (SAC) un vero e proprio certificato completo di:

- codice fiscale del lavoratore;
- residenza o domicilio abituale;
- eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;
- codice di diagnosi, mediante l'utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;
- data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
- modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.

Tale sistema, tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, curerà la trasmissione del medesimo certificato all'Inps. Sempre tramite il SAC, gli stessi medici potranno annullare o rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa. Avvenuta la trasmissione, l'Inps, tramite il proprio sito internet, mette a disposizione del datore di lavoro la funzione di consultazione e di stampa degli attestati, previo riconoscimento a mezzo Pin.

Sempre l'Istituto canalizza presso le proprie sedi i certificati degli aventi diritto all'indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.

Conseguenze sanzionatorie

Come già anticipato, la peculiarità di tale normativa consiste proprio nell'aver predisposto una serie di sanzioni per gli attori principali di tali procedure, ovvero i medici delle

AA.SS.LL., quelli in regime di convenzione e i dirigenti/preposti delle strutture datoriali. In particolare per i medici dipendenti delle strutture sanitarie locali viene stabilita una precisa responsabilità disciplinare che, in caso di reiterazione, può culminare in un vero e proprio licenziamento. Per i medici convenzionati, invece, viene prevista la sanzione aggravata della decadenza dalla convenzione, che, tuttavia, potrà essere comminata solo in caso di reiterazione.

La circolare n. 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica rimanda alla contrattazione collettiva e agli accordi/convenzioni di settore il completamento dell'apparato sanzionatorio, caldeggiando un sistema improntato sui principi di adeguatezza e proporzionalità tra illecito e sanzioni.

Sempre il predetto intervento amministrativo chiarisce che le condotte stigmatizzabili non sono solo quelle che si concretano nella omissione della trasmissione, ma anche quelle inerenti l'ingiustificato invio tardivo, la trasmissione di certificati con dati incompleti/errati nonché l'invio della stessa ad un soggetto diverso. Sotto il profilo soggettivo, la colpa del medico, valutata secondo i canoni della imprudenza, imperizia e negligenza, va modulata anche in relazione al funzionamento della connessione Internet e al collaudo del sistema informatico. Proprio su quest'ultimo punto, occorre registrare la costituzione di una commissione ad hoc che, a più riprese, ha constatato notevoli criticità organizzative nella corretta attuazione del sistema telematico e, pertanto, il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella circolare n. 2/2010, ha invitato le AA.SS.LL. (organo competente all'irrogazione delle sanzioni) ad astenersi dall'applicazione delle stesse almeno fino al 31 gennaio 2011. Anche i responsabili delle strutture datoriali sono destinatari di precisi obblighi in materia.

Oltre a dover combattere i fenomeni di assenteismo

disponendo i necessari controlli per accertare la sussistenza della malattia (anche di un giorno), questi dovranno monitorare sul funzionamento del sistema di trasmissione, provvedendo a segnalare alle AA.SS.LL. situazioni anomale ovvero comportamenti omissivi da parte dei medici.

La violazione di tali obblighi, così come previsto dal comma 6 dell'art. 55-septies, può consistere nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione e decurtazione proporzionale della retribuzione di risultato nonché nella impossibilità del rinnovo dell'incarico dirigenziale.

Vedi la mappa del Collegato lavoro

Collegato lavoro, uno speciale dedicato

Copyright © 2010 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152
Sviluppato da [OS3 srl](#)